Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13766/15 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 24/02/2015.

Valore € 48,00

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA PROVINCIA DI TRENTO

Lavori di realizzazione di una seconda passerella pedonale sul torrente Avisio tra gli abitati di Gresta e Grumes.

Codice CUP: I98H20000250009 **Codice CIG:** 962013528B

* - * - *

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE DEFINITIVA DELLE RECIPROCHE PRETESE ECONOMICHE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO.

Tra le parti:

- **ASSOCIAZIONE TEMPORANEA FRA LE IMPRESE "CARPENTERIA LELLI S.R.L. - capogruppo"** (con sede legale in Pergine Valsugana, via dei Prati 56/A, codice fiscale e P.Iva n. 02145100224) e **"ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. - mandante"**, (con sede legale in Pergine Valsugana, via del Montegian n. 82, codice fiscale e p. iva n. 00850660226) rappresentata da Lorenzo Lelli, di seguito denominata Appaltatore;
- **COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede in Piazza San Rocco, 9 Cembra Lisignago, C.F. 96084540226 rappresentata dalla Presidente dott.ssa Laura Tabarelli, nata a Trento (TN) il 15.06.1984, la quale interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato Stazione Appaltante;

Premesso che:

- con contratto rep. n. 20/2023 autenticato dal Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra sono stati affidati all'Appaltatore i lavori di realizzazione di una seconda passerella pedonale sul torrente Avisio per un

importo complessivo di euro 966.634,97 con un ribasso percentuale in sede di gara del 3,216% sull'importo posto a base d'asta;

- con atto di sottomissione n.1 rep. 18/2025 l'Appaltatore si è assunto l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di variante n.1 secondo gli elaborati del medesimo atto, che hanno aggiornato l'importo di contratto a € 1.069.009,30;
- con verbale di concordamento delle tempistiche per l'ultimazione dei lavori e degli adempimenti successivi ai fini della rendicontazione GAL (protocollo 3222 di data 12.06.2025), l'Appaltatore si è dichiarato consapevole dell'impossibilità materiale per la Stazione Appaltante di rispettare il termine del 15.07.2025 fissato per la rendicontazione al GAL Trentino Centrale;
- con accordo n. 19/2025 sottoscritto dalle parti in data 12.06.2025, l'Appaltatore si è assunto a proprio carico la copertura dell'importo derivante dalla decurtazione del finanziamento GAL a valere sullo stato finale dei lavori per l'importo di euro 10.000,00, pari al 5% del finanziamento complessivamente concesso e pari a € 200.000,00;
- considerate le sospensioni e le proroghe concesse, il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori era fissato al giorno 13.07.2025;
- Con nota protocollo 5989 di data 23.10.2025, visto il raggiungimento dell'importo massimo della penale e in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 58.4 della L.P. 26/1993, il RUP ha proceduto ad avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- I lavori si sono conclusi il giorno 29.11.2025 con un ritardo complessivo di

140 giorni; in applicazione della disciplina contrattuale, la penale è stata inizialmente determinata, per effetto del limite previsto, in € 96.663,50;

- con nota prot. 1078 di data 16.02.2026 l'impresa ha presentato istanza di disapplicazione della penale;
- in sede di stato finale (prot. 1710 di data 10.03.2026) dei lavori l'impresa ha presentato riserve per euro 321.813,04 successivamente riformulate in sede di conto finale (prot. 3258 di data 08.05.2026) in euro 313.575,61;
- il Direttore dei lavori ha predisposto relazione riservata sulle richieste di maggiori compensi agli atti sub. prot. 2490 di data 09.04.2026, e in merito alla disapplicazione delle penali di pari protocollo, successivamente integrate con le relazioni agli atti prot. 4804 di data 01.07.2026 e prot. 5300 di data 27.07.2026;
- il collaudatore tecnico amministrativo ha predisposto relazione riservata in merito alle riserve, agli atti sub prot. 6493 del 10.09.2026 e in merito alla disapplicazione delle penali di pari protocollo;
- il RUP ha redatto relazione finale riservata agli atti sub prot 6762 – 6763 - 6764 di data 22.09.2026;
- è stato richiesto parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento che si è espressa con nota agli atti sub prot. 6945 del 28.09.2026;
- è stato richiesto parere al Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra che si è espresso con nota agli atti sub prot. 7445 del 15.10.2026;
- lo schema del presente accordo bonario è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. _____ di data _____ della Comunità della Valle di Cembra.

Tutto ciò premesso e dato atto che tali premesse costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti rilevano che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono emerse contrapposte pretese economiche. Al fine di superare la reciproca situazione di contestazione, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno avviato un confronto finalizzato alla definizione transattiva e bonaria delle rispettive posizioni.

ARTICOLO 1 - RISERVE ISCRITTE DALL'APPALTATORE

Le riserve originariamente formulate dall'Appaltatore in sede di Stato Finale (prot. n. 1710 del 10.03.2026) per complessivi € 321.813,04 risultavano così articolate:

- RISERVA N.1: (Mancata ed/od errata contabilizzazione di lavori ed/od oneri di sicurezza). L'importo della presente riserva tecnica ammonta a € 214.912,12.
- RISERVA N.2: (Disapplicazione totale della penale per ritardata ultimazione delle opere). L'importo della presente riserva amministrativa ammonta a € 106.900,93.

Preso atto che in sede di Conto Finale (prot. n. 3258 del 08.05.2026) le pretese sono state rideterminate dall'Appaltatore in € 313.575,61, si applica il divieto di domande nuove per oggetto o importo rispetto a quelle già iscritte ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Scomputata la richiesta di disapplicazione delle penali (oggetto di autonoma istanza prot. 1078 di data 16.02.2026), l'importo delle riserve tecniche scrutinabili ammonta a € 214.912,12.

ARTICOLO 2 - ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLE PENALI

Per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, la penale contrattuale è stata quantificata nell'importo complessivo di € 96.663,50, determinato sulla base

di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del contratto di appalto e dall'art. 12 del capitolato speciale.

Con nota prot. 5989 di data 23.10.2025, in adempimento degli obblighi previsti dall'art. 58.4 della L.P. 26/1993, il RUP ha avviato il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Con nota prot. 1078 di data 16.02.2026 l'Appaltatore ha contestato l'entità della penale applicata dalla Stazione appaltante e ne ha chiesto la totale disapplicazione, eccependo la non imputabilità del ritardo accumulato e la sproporzione della penale rispetto all'interesse pubblico concretamente leso.

ARTICOLO 3 - RICOGNIZIONE DELLE RECIPROCHE PRETESE

Le Parti danno atto che le rispettive posizioni riepilogate negli articoli precedenti sono riportate esclusivamente a fini ricognitivi e di individuazione dell'oggetto della presente transazione, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno della fondatezza delle pretese, contestazioni e deduzioni reciprocamente formulate.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA COMPLESSIVA

1. In considerazione delle rispettive posizioni rappresentate nelle premesse e degli atti del procedimento, le Parti convengono di definire in via bonaria, complessiva, definitiva e tombale ogni rapporto di natura economico-contabile derivante dai fatti e dai rapporti connessi all'esecuzione del contratto di cui alle premesse, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente accordo.

2. Il presente accordo costituisce transazione ai sensi degli art. 1965 e seguenti del codice civile ed è concluso mediante reciproche concessioni, al

fine di comporre definitivamente le controversie economiche ricomprese nel suo oggetto, senza che le concessioni effettuate dalle Parti comportino riconoscimento integrale delle rispettive pretese originarie. Le Parti convengono che le concessioni previste dal presente articolo costituiscono un assetto negoziale unitario e devono essere considerate nel loro complesso, senza necessità di imputarle singolarmente a ciascuna delle poste economiche oggetto di contestazione.

3. L'Appaltatore, a fronte delle concessioni riconosciute dalla Stazione Appaltante nell'ambito della presente transazione, rinuncia definitivamente ad ogni pretesa economica oggetto delle riserve richiamate all'articolo 1, originariamente quantificate in complessivi euro 214.912,12, nonché a ogni ulteriore richiesta economica fondata sui medesimi fatti e rapporti ricompresi nell'oggetto della transazione. L'Appaltatore rinuncia ad ogni azione giudiziale, stragiudiziale o arbitrale e, conseguentemente la Stazione Appaltante nulla dovrà all'Appaltatore in ordine alle stesse riserve.

4. La Stazione Appaltante, nell'ambito delle reciproche concessioni e senza riconoscimento della fondatezza delle pretese dell'Appaltatore, disapplica parzialmente la penale (originariamente quantificata in euro 96.663,50) fino alla concorrenza dell'importo di euro 7.000,00. L'Appaltatore, per parte sua, rinuncia a ogni ulteriore pretesa di disapplicazione e a ogni ulteriore contestazione economica relativa alla medesima penale, nei limiti dell'oggetto della presente transazione.

5. In considerazione delle reciproche concessioni di cui ai commi precedenti, le Parti concordano di definire i rapporti economici oggetto della presente transazione mediante un saldo netto finale a favore della Stazione

Appaltante pari a euro 7.000,00 (settemila/00). Il saldo sarà regolato mediante compensazione contabile con i crediti residui spettanti all'Appaltatore risultanti dalla contabilità finale, secondo le modalità amministrative e contabili applicabili.

6. Per effetto delle concessioni e della definizione economica concordate nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara di accettare integralmente l'assetto transattivo e rinuncia a ogni ulteriore richiesta, azione o pretesa di natura economica nei confronti della Stazione Appaltante relativa alle riserve, alla penale e agli altri fatti e rapporti espressamente ricompresi nell'oggetto della presente transazione.

7. La Stazione Appaltante, a sua volta, per effetto delle reciproche concessioni e della definitiva composizione delle controversie oggetto del presente accordo, dichiara definita la propria posizione economica nei confronti dell'Appaltatore in relazione alle questioni ricomprese nell'oggetto della presente transazione e rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica riferita ai medesimi fatti e rapporti, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo e quanto escluso dalla transazione.

8. Le Parti riconoscono che le rinunce, le concessioni e le determinazioni economiche previste dal presente articolo sono tra loro inscindibilmente collegate e costituiscono un unico assetto negoziale transattivo, sicché nessuna delle singole componenti può essere considerata separatamente dalle altre.

9. Con l'integrale esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, sotto il profilo economico, in relazione ai fatti, agli atti e ai rapporti ricompresi nell'oggetto della presente

transazione, fatto salvo esclusivamente quanto previsto dal presente accordo e gli obblighi che per loro natura siano destinati a permanere anche successivamente alla sua sottoscrizione.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI

1. Resta espressamente esclusa dall'oggetto della presente transazione la decurtazione del finanziamento GAL disciplinata dall'accordo sottoscritto dalle Parti in data 12.06.2025 e iscritto al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 19/2025. Le Parti confermano che la decurtazione, inizialmente ipotizzata in euro 10.000,00, pari al 5% del finanziamento concesso, è stata successivamente quantificata in euro 2.000,00 in sede di rendicontazione e resta regolata esclusivamente dal predetto accordo. L'importo di euro 2.000,00 è autonomo e distinto dal saldo transattivo di euro 7.000,00 e non è ricompreso in quest'ultimo e pertanto sarà saldato mediante apposita e autonoma trattenuta di euro 2.000,00 in sede di liquidazione del saldo finale.

2. La presente transazione riguarda esclusivamente i rapporti economici e le controversie ricompresi nel suo oggetto e non comporta rinuncia della Stazione Appaltante a far valere eventuali diritti, azioni o pretese relativi a vizi o difetti costruttivi dell'opera non conosciuti o non rilevabili alla data di sottoscrizione, nei limiti e secondo le condizioni previsti dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 6 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa e nel successivo atto di

sottomissione.

ARTICOLO 7 - SPESE CONTRATTUALI

Le parti prendono atto che il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b) parte Seconda della Tariffa allegato al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente il giorno __/___/_____ a Cembra Lisignago/ Pergine Valsugana

L'Appaltatore La Stazione Appaltante

ATI Carpenteria Lelli srl – Zampedri Lorenzi srl Comunità Valle di Cembra

Lorenzo Lelli dott.ssa Laura Tabarelli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'impresa esecutrice dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 1 (riserve iscritte dall'appaltatore), art. 2 (istanza di disapplicazione delle penali), art. 3 (ricognizione delle reciproche pretese), art 4 (definizione transattiva complessiva), art 5 (esclusioni), art. 7 (spese contrattuali).

L'Appaltatore

ATI Carpenteria Lelli srl – Zampedri Lorenzi srl

Lorenzo Lelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.